ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 108

Condizioni di esercizio dei rami vita e capitalizzazione

Le imprese che esercitano esclusivamente i rami infortuni e malattia e che sono autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni sulla vita di cui all'allegato I del decreto legislativo vita debbono conformarsi nell'esercizio delle stesse a quanto stabilito dal predetto decreto, fermo restando quanto previsto agli articoli 22, 72 e 78.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
Titolo	IV — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
Capo	II — Condizioni di esercizio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-108-condizioni-di-esercizio-dei-rami-vita-e-capitalizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it